

alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio.”.

89. All'articolo 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica “Valutazione dei dirigenti” è sostituita dalla seguente: “Valutazione e responsabilità dei dirigenti”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Capo II, Capo III e al Capo IV della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo di cui all'articolo 15 della presente legge ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei Garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'articolo 25 della presente legge. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.”.

90. L'articolo 25 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:

D3/14

“Art. 25
(Comitato dei garanti)

1. E' istituito il Comitato dei garanti, di seguito denominato Comitato, che esprime il parere di cui all'articolo 24, comma 7.

2. Il Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) un consigliere della Corte dei Conti, con funzioni di presidente del Comitato;
- b) due componenti, di cui uno scelto fra esperti in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e l'altro tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa;
- c) un dirigente di struttura dirigenziale di livello generale del ruolo della Giunta regionale;
- d) un componente dell'Organismo indipendente di valutazione.

3. Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

4. Le Agenzie di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti.) possono avvalersi del Comitato, previa stipula di apposita convenzione.

5. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinate le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lett. c) e di funzionamento del Comitato stesso.”.

91. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) le parole: “a valere sull'esercizio finanziario in corso” sono soppresse.

92. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010 n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) dopo il comma 171 è aggiunto il seguente:

“171 bis. Agli oneri di cui ai commi dal 165 al 171 si provvede:

- a) per i contributi della Regione in conto interessi, mediante il capitolo E61405 denominato: “Contributi in conto interessi per l'edilizia agevolata (spesa obbligatoria)” con uno stanziamento pari ad euro 3.000.000,00 per l'annualità 2011, ed euro 13.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013;

D3/14


24

b) per la spesa relativa alla costituzione del Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E61507 denominato: "Spesa per la costituzione del Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a." con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1.000.000,00;

c) per la partecipazione della Regione al Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a., mediante il capitolo E62524 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio al Fondo Investimenti per l'abitare di Cassa depositi e prestiti Investimenti SGR S.p.a." con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00."

93. Al fine di diversificare e valorizzare l'offerta turistica locale del Comune di Fiuggi, l'importo pari ad euro 4.500.000,00 a valere sul capitolo C12511, esercizi finanziari 2011 e 2012, è destinato alla realizzazione di una struttura congressuale.

94. La Regione sostiene la crescita e lo sviluppo locale attraverso il "Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale", da attuarsi tramite gli Enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per il triennio 2011-2013, è pari ad euro 60.000.000,00.

95. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore al bilancio, sentito il parere della Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 94.

96. Agli oneri di cui ai commi 94 e 95 si provvede mediante le disponibilità:

a) di cui al capitolo C22547, a valere sugli esercizi finanziari 2011 e 2012, per euro 15.000.000,00;

b) di cui al capitolo C12520, a valere sugli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, per euro 45.000.000,00.

97. Fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all'articolo 55 dello Statuto nonché di società e altri enti privati a partecipazione regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, la cui nomina sia riservata alla Regione, non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico.

53/111



98. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che rivestano incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti della Regione, trasmettono alla Presidenza della Regione una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Regione accerta la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97 e, con propri decreti, dichiara la decadenza del componente nominato e provvede alla nomina del nuovo componente secondo quanto previsto dall'articolo 55 dello Statuto.

99. Le disposizioni di cui al comma 97 si applicano alle società e agli altri enti privati a partire dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

100. Le disposizioni di cui ai commi 97 e 98 si applicano, altresì, ai commissari ad acta e straordinari nominati dalla Regione negli enti di cui al medesimo comma 97.

101. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 dell'articolo 20 le parole da: "a persone esterne" a: "concrete esperienze di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.";
- b) al comma 9 dell'articolo 20 le parole: "ridotto del 50 per cento" sono soppresse;
- c) al comma 6 dell'articolo 38 le parole da: "a persone esterne" a: "concrete esperienze di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.";

D3/114

che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

102. All'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: "comunque acquisiti al suddetto patrimonio" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli trasferiti per effetto dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), fatta eccezione per i fondi rustici,";
- b) al comma 2 le parole: "Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, ivi compresa la facoltà di riservare una percentuale dei predetti immobili a favore delle fasce sociali più deboli." sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1,";
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).

103. Al comma 10 dell'articolo 1 della l.r. 14/2008 le parole: "agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all'articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: ", all'articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive

D3/11



modifiche, limitatamente ai fondi rustici e all'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) e successive modifiche.”.

104. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) è sostituito dal seguente: “34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde pubblico non sono oggetto di dismissione.”.

105. Fatto salvo quanto previsto dal comma 106, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29;
- b) l'articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11;
- c) l'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.

106. Per le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare pro-indiviso delle ASL attivate ai sensi dell'articolo 17, commi 6 e seguenti e dell'articolo 18 della l.r. 29/2003 e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme ivi previste.

107. Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina normativa in materia di cinema ed audiovisivo la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2011 ed indica, in particolare:

- a) i beneficiari;
- b) le tipologie degli interventi e le relative priorità;
- c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti.

108. Gli interventi di cui al comma 107, sono realizzati nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza e pubblicità e con l'eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell'audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.

109. Agli oneri di cui ai commi 107 e 108 si provvede:

- a) per l'attuazione degli interventi di parte corrente, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G11, del capitolo denominato “Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo (parte corrente)” con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 500 mila, la cui copertura è garantita mediante prelevamento di pari importo dal

D3/11



capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011;

b) per l'attuazione degli interventi di parte capitale, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G12, del capitolo denominato: "Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo (parte capitale)", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 15 milioni, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera b) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio al bilancio di previsione 2011.

110. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) dopo la lettera g quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "g sexies) un rappresentante della sicurezza penitenziaria designato dal DAP".

111. Il Bollettino Ufficiale telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.

112. Il BUR costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e la sua pubblicazione è curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del BUR.

113. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6), gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul BUR in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul BUR costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo

53/11

svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche e ha efficacia notiziale, fatta salva la facoltà degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia legale della pubblicazione sul BUR dei propri atti amministrativi.

114. Le modalità tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrità, l'autenticità e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del BUR nonché le modalità di gestione, anche contabile, sono stabilite con regolamento di attuazione e integrazione, approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, che disciplina in particolare:

- a) tempi e modalità del procedimento di pubblicazione del BUR e degli atti sul BUR, in armonia con le disposizioni vigenti in materia di flussi documentali dematerializzati;
- b) l'aggiornamento delle modalità tecnologiche di inserimento del BUR in rete al variare delle norme vigenti in materia di diplomazia del documento informatico, con particolare riferimento al rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 82/2005;
- c) le modalità per la trasmissione in via telematica degli atti digitali nativi destinati alla pubblicazione;
- d) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di cui alla lettera c) e dell'autenticità e integrità del contenuto degli atti digitali pubblicandi;
- e) le garanzie da adottare in riferimento all'esatta identificazione del mittente dei documenti digitali nativi contenenti gli atti inviati alla redazione del BUR per la pubblicazione;
- f) le modalità di rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), con particolare riferimento ai capi VI e VII;
- g) le modalità di archiviazione e di conservazione dei documenti digitali nativi contenenti i testi pubblicati sul BUR;
- h) le misure di sicurezza logiche, fisiche e organizzative da osservarsi, nel corso del procedimento finalizzato alla pubblicazione sul BUR, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali tutelati dal d.lgs. 196/2003;
- i) le modalità di gestione contabile del BUR;
- l) le modalità di consultazione del BUR nonché la fissazione degli importi dei contributi dovuti per l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse ai sensi del comma 117.

D3/14

115. Tutti gli atti pubblicati sul BUR sono catalogati in un apposito indice per materia, nel rispetto della tipizzazione degli atti degli organi regionali definita dalle norme di organizzazione, al fine di favorire la rapida reperibilità dei singoli atti pubblicati, nella modalità di cui al comma 114 e sono suddivisi in atti della Regione, dello Stato e di altri enti. Essi sono stampabili autonomamente dalla sezione apposita del sito ufficiale della Regione nella quale il BUR è diffuso.

116. Nel BUR sono pubblicati tutti gli atti la cui pubblicazione su questo strumento è resa obbligatoria dall'ordinamento europeo, statale e regionale, anche se provenienti da privati e, in particolare, i seguenti atti:

- a) le leggi e i regolamenti della Regione;
- b) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionali;
- c) i provvedimenti degli organi regionali di direzione politica nonché dei dirigenti regionali per i quali sia prevista la pubblicazione da leggi, regolamenti ovvero dal dispositivo dei provvedimenti stessi;
- d) gli atti degli enti locali adottati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero nell'esercizio di funzioni proprie, per i quali sia prevista dalle norme vigenti la pubblicazione stessa;
- e) atti di enti pubblici la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
- f) le leggi ed i decreti dello Stato di interesse della Regione;
- g) le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più diffusa pubblicità;
- h) le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi regionali e statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzioni o che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi regionali;
- i) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di illegittimità costituzionali di leggi regionali;
- l) gli atti di organi statali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal Presidente della Regione;
- m) gli annunci e gli altri avvisi di cui, a norma delle vigenti disposizioni, è obbligatoria la pubblicazione nel foglio annunci legali delle province del Lazio e le inserzioni concernenti concorsi, avvisi e bandi.

117. La consultazione del BUR è gratuita ed è garantita presso gli uffici preposti alle relazioni con il pubblico (URP) della Regione e le biblioteche degli enti locali. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto a un contributo corrispondente

D3/14


31

a quello fissato per l'estrazione di copia degli atti amministrativi. I cittadini che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere, alla struttura di cui al comma 112, l'invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento, in caso di inoltramento in cartaceo, di un contributo fissato con il regolamento di cui al comma 114.

118. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati entro dieci giorni rispettivamente dalla data di promulgazione e dalla data di emanazione. I testi pubblicati sul Bollettino si presumono conformi all'originale e costituiscono il testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.

119. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali, muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione conservata presso la Presidenza della Regione.

120. La pubblicazione degli atti degli enti pubblici ovvero di altri soggetti, qualora obbligatoria, non comporta oneri per i richiedenti.

121. Fatto salvo quanto previsto dal comma 122, è abrogata la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 (Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della regione Lazio) e successive modificazioni.

122. L'abrogazione di cui al comma 121 decorre dalla data di pubblicazione del primo BUR telematico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2012.

123. All'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 le parole da: "Fermo restando" a: "vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando la disciplina recata in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private dalla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e dal regolamento attuativo 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4), al fine di completare i procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge

D3/14

10
32

27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, si applicano le disposizioni previste dal presente comma e dai commi da 19 a 24 del presente articolo. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010,";

b) al comma 22 le parole: "entro il termine del 31 agosto 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 luglio 2012";

c) al comma 23 le parole: "dei provvedimenti di cui al comma 22", sono sostituite dalle seguenti: "del provvedimento di ricognizione di cui al comma 22";

d) al comma 24 le parole: "i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 4/2003," sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e/o il diniego dell'accreditamento istituzionale, entro il medesimo termine del 31 luglio 2012, indicato al comma 22."

124. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011), come modificata dalla legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 10 agosto 2010, che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 18, della l.r. 3/2010, abbiano presentato regolare domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale definitivo, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A., secondo le modalità stabilite con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche, devono:

a) qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della l.r. 3/2010, fermo restando il possesso dei requisiti organizzativi, abbiano dichiarato di non possedere alcuni dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche per l'autorizzazione all'esercizio e/o per l'accreditamento istituzionale, trasmettere alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, mediante la piattaforma informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l'acquisizione dei requisiti mancanti, ad integrazione della documentazione già trasmessa. Al piano di adeguamento dovrà essere allegata la documentazione idonea a descrivere lo stato attuale delle strutture, la

D3/11

10

06-AGO-2011 01:05 Da:

natura degli interventi da realizzare, l'assetto finale della struttura all'esito degli interventi. Entro il 31 dicembre 2011, le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale, anche a carico del Servizio Sanitario Regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell'attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti. Qualora l'insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio, da parte delle autorità competenti, di certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare nel piano i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Decorsi centoventi giorni dall'istanza ovvero in caso di diniego, l'ASL comunica le valutazioni alla Regione. Le eventuali modifiche della titolarità della struttura e della compagine societaria, non comportano assoggettamento alla procedura sopra descritta, ma, verificata la rispondenza alla normativa vigente della documentazione prodotta, di esse viene preso atto nel provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento istituzionale definitivo;

- b) qualora si tratti di strutture soggette a processi di riconversione comportanti modifiche strutturali e/o tecnologiche, fermi restando i requisiti organizzativi, trasmettere alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, mediante la piattaforma informatica, entro il 31 ottobre 2011, un piano di adeguamento e relativo crono programma degli interventi necessari per l'acquisizione dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle nuove attività assistenziali, a integrazione della documentazione già trasmessa. Le ASL valutano il piano e il crono programma, indicando le eventuali prescrizioni finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale, anche a carico del Servizio Sanitario Regionale, in condizioni di sicurezza per i pazienti e successivamente trasmettono alla Regione la valutazione finale in ordine alla fattibilità del piano, alla congruità del crono programma e alla eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell'attività assistenziale con riferimento alla tipologia dei requisiti mancanti;
- c) qualora dichiarino il possesso dei requisiti producono attraverso la medesima piattaforma applicativa informatica, la documentazione necessaria a dimostrare il

53/11

10
21

possesso dei requisiti dichiarati, nei termini e con le modalità stabilite con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2011;

b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

"14 bis. La Regione trasmette alle strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) e alla competente ASL, sulla base degli esiti della valutazione di cui alle medesime lettere, il nulla osta al piano e alla prosecuzione dell'attività assistenziale oppure le prescrizioni o l'eventuale sospensione dell'attività assistenziale, entro e non oltre il 31 gennaio 2012. In ogni caso le strutture di cui al comma 14, lettere a) e b) terminano gli interventi programmati entro il 31 luglio 2012. Nei 60 giorni successivi le ASL verificano l'intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali e trasmettono gli esiti della verifica alla Regione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti nei successivi 60 giorni."

14 ter. "Le strutture che, entro la data del 31 maggio 2011, hanno trasmesso, mediante la piattaforma informatica, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante, attestante l'intervenuta acquisizione di tutti i requisiti tecnologici e strutturali che, in base alle dichiarazioni precedentemente rese, risultavano mancanti, sono inserite nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall'articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010, ai sensi e per gli effetti ivi previsti".

125. All'articolo 1 della l.r. 6/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle Asl del Lazio l'elenco aggiornato dei soggetti che abbiano perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalità di cui al presente comma, in modo da consentire l'inizio della verifica dei requisiti di cui al decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente i requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e per l'accredimento." sono sostituite dalle seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione inserisce le strutture di cui al presente comma, che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori per l'accredimento, nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall'articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010, ai sensi e per gli effetti ivi previsti e avvia le procedure di verifica di cui al medesimo articolo 1, commi 22, 23 e 24 della l.r. 3/2010, come modificata dalla presente legge. Le strutture inserite nel provvedimento di ricognizione proseguono a erogare attività assistenziale per conto e a carico del SSR, nelle more del riconoscimento dell'accredimento istituzionale. Le ASL procedono prioritariamente a

D3/11

35

valutare i piani e i crono programmi delle strutture di cui all'articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della l.r. 9/2010. Successivamente e nel rispetto delle scadenze di cui alla presente legge procedono alle verifiche delle strutture inserite nel provvedimento di ricognizione. In ogni caso le verifiche e i requisiti autorizzativi sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 9 del regolamento regionale 2/2007.";

b) i commi 6, 7, 8, 9 e 13 sono abrogati.

126. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 6/2011 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, limitatamente alla verifica della sperimentazione gestionale.

127. La Regione, al fine di garantire l'adozione di misure idonee a contrastare l'emergenza rifiuti, istituisce:

a) per le spese di parte corrente, un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E31, denominato: "Spese connesse all'emergenza rifiuti - parte corrente", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo E31510;

b) per le spese in conto capitale, un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB E32, denominato: "Spese connesse all'emergenza rifiuti - parte capitale", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 1 milione, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo E32510.

128. La legge regionale 10 agosto 2006, n.9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato) e il regolamento regionale 21 giugno 2007, n.7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n.9) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di apprendistato, da emanare in attuazione del decreto legislativo approvato il 28 luglio 2011, recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n.183.

129. Nell'ambito del ruolo della Regione Lazio quale ente che ha aderito alla sperimentazione riferita al processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni di cui al decreto legislativo attuativo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", è istituito il Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio.

D3/11



26

130. Il Sistema è costituito da un insieme integrato di flussi informativi relativi agli investimenti pubblici e provvede, coordinandosi con i relativi Sistemi informativi nazionali e regionali, al monitoraggio e alla gestione delle informazioni sull'attuazione delle politiche socio-economiche relative ai programmi d'investimento pubblici.

131. La Giunta regionale, con successiva delibera, su proposta dell'assessore in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, definisce l'ambito di applicazione, i criteri e le modalità di funzionamento del Sistema.

132. Agli oneri di cui al Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio si provvede mediante uno stanziamento pari ad euro 200.000,00, per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, nell'ambito dello stanziamento del capitolo T19501.

133. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 25/2001 sono aggiunti i seguenti:

"1bis. La ricognizione delle somme eliminate dal conto dei residui passivi è consentita:

- a) per obbligazioni perfezionate nei confronti di terzi ed assunte direttamente dall'amministrazione regionale;
- b) per gli impegni assunti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, a condizione che queste ultime abbiano assunto l'impegno giuridicamente vincolante nei confronti di soggetti terzi.

1ter. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, può concedere deroga alle condizioni di cui al comma 1bis, nel caso di progetti strategici o interventi la cui realizzazione presenti particolari complessità, previa motivata richiesta dell'assessore competente per materia."

134. Al fine di garantire una semplificazione degli adempimenti amministrativi nei procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), che disciplina la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche.

D3/ku


135. Per le finalità di cui al comma 134, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, adottato ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Lazio:

- a) individua i procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA ed indica, per ciascun procedimento, il termine per l'adozione del provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;
- b) descrive gli adempimenti cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria relativa a ciascun procedimento di cui alla lettera a), ivi compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l'attività agricola, della certificazione della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale nonché al rilascio della certificazione dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.

136. All'articolo 143, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), previa acquisizione del parere delle commissioni tecniche permanenti di cui all'articolo 24 dello stesso regio decreto 147/1927, costituite presso le aziende unità sanitarie locali."

137. All'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1bis. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce commissioni medico-legali, sulla base di quanto definito nei protocolli di intesa e in specifiche convenzioni stipulate con i soggetti di cui allo stesso comma, quale organo consultivo dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 81/2008.

1ter. L'organo di vigilanza di cui all'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 81/2008, in sede di ricorso avverso il giudizio relativo alla mansione specifica, per la conferma, la modifica o la revoca del giudizio, si avvale degli accertamenti sanitari effettuati dalla

D3/111

commissione medico-legale di cui al comma 1bis e trasmette all'uopo alla stessa commissione tutta la documentazione sanitaria, relativa al lavoratore interessato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).".

138. Il comma 50, dell'articolo 1, della legge regionale 11 agosto 2008, n.14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Lazio) è abrogato.

139. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica residenziale) dopo le parole: "provincia di riferimento.", sono inserite le seguenti: "A seguito della scissione,".

140. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche è inserito il seguente: "7 bis. Il prezzo di alienazione può essere ridotto fino al 45% dal comune o dalla frazione di comune o dall'università agraria o dall'associazione agraria interessati, con deliberazione motivata, soggetta ad approvazione della Giunta regionale, in relazione a particolari situazioni di esigenze abitative, per coloro che abbiano eseguito la costruzione di cui al comma 2 o l'abbiano acquistata al solo scopo di destinarla a prima casa, purché la superficie complessiva dell'edificio non superi i 450 metri cubi.".

141. La Regione, al fine di riqualificare il territorio del centro storico di Roma Capitale, con particolare riguardo al rione Esquilino nell'ambito del Municipio I, così come previsto dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 (Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma), prevede un finanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012.

142. Agli oneri di cui al comma 143 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B32, di un apposito capitolo denominato: "Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma" con uno stanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B32510.

143. La Regione promuove lo sviluppo delle imprese attraverso il "Programma straordinario finalizzato al miglioramento e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a favore dei Comuni o Enti Locali con insediamenti produttivi e commerciali", da attuarsi tramite gli Enti locali del Lazio o le loro

D3/114



articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2011, è pari ad euro 8.000.000,00.

144. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore alle Attività produttive e Politiche dei rifiuti, sentito il parere della Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 1.

145. Agli oneri di cui ai commi 145 e 146 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo B22501 per euro 8.000.000,00, a valere sull'esercizio finanziario 2011.

146. All'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 19 dopo le parole: "commi 20, 21, 22" sono inserite le seguenti: ", 22 bis";
- b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22 bis. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono disciplinati:

- a) i tempi e le modalità per lo svolgimento del procedimento di VAS, anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi, mediante l'utilizzo prioritario di modalità telematiche, quali la posta elettronica certificata (PEC);
- b) i criteri per l'individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di VAS;
- c) criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti dal d.lgs. 152/2006, per l'individuazione dei piani o programmi da sottoporre a VAS;
- d) i casi in cui è obbligatorio, in sede di procedura di VAS, l'utilizzo dei pareri e della documentazione già acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VAS."

147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 22 bis, della l.r. 14/2008, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo 2010, n. 169.

148. La Regione, in armonia con gli articoli 7 e 9 dello Statuto, al fine di garantire la continuità degli interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione, nonché di fruizione del patrimonio culturale e ambientale del Parco archeologico-ambientale di Vulci, concede un contributo straordinario al

53/14



Comune di Montalto di Castro (VT), di importo pari ad euro 500 mila, attraverso un incremento dello stanziamento di cui al capitolo G24553 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011.

149. Alla copertura degli oneri di cui al comma 150 si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.
150. E' istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l'impiego di animali.
151. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento di attuazione contenente i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1.
152. Le manifestazioni svolte da almeno dieci anni sul territorio regionale, anche in modo non continuativo, sono iscritte automaticamente all'elenco di cui al comma 1. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte al medesimo elenco sono autorizzate dal Comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito necessario per l'accesso ai contributi regionali.
153. L'articolo 65bis comma 3 della legge regionale n. 38/1999 va interpretato nel seguente modo: "Ai fini di cui al comma 3, ai titoli abilitativi edilizi e successive varianti, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le variazioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15, sempre che le richieste di titolo abilitativo siano pervenute entro la data di cui al comma 2, ed anche se i relativi titoli siano stati rilasciati successivamente a tale data, si applicano le disposizioni previste rispettivamente dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero, nei comuni sprovvisti di pianificazione urbanistica, alle zone poste al di fuori del perimetro dei centri abitati, quelle previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24."
154. Nelle more dell'approvazione di una legge organica in materia, la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, un programma di attività relativo ad interventi di natura socio assistenziale destinati a pazienti affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza e a sostegno delle loro famiglie.

D3/lu

lu

155. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, viene destinata una somma fino ad euro 500 mila per spese di investimento, a valere sul capitolo H42518, esercizio finanziario 2011, ed una somma pari ad euro 2 milioni per spese di natura corrente, a valere sul capitolo H41584, esercizio finanziario 2011.

156. La Regione, ai sensi degli articolo 7 e 9 dello Statuto, promuove:

- a) la conoscenza e la valorizzazione del territorio regionale, monumentale, storico-artistico e paesaggistico dei luoghi della memoria del risorgimento nell'ambito di un progetto unitario di recupero culturale identitario;
- b) lo studio e la ricerca degli eventi che si sono svolti nei luoghi del risorgimento;
- c) la divulgazione, soprattutto a livello scolastico, della conoscenza dei luoghi risorgimentali del Lazio.

157. Sono luoghi della memoria del risorgimento nel territorio della Regione i siti in cui si sono svolti accadimenti storici significativi nel periodo che va dal 1815 al 1870.

158. La Giunta Regionale individua i siti di cui al comma 159 entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione formata da tre esperti di storia risorgimentale nominati dall'assessore alla cultura sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura.

159. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 158 la Regione eroga contributi ai soggetti di cui al comma 162 per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) censimento e catalogazione dei beni culturali;
- b) istituzione di centri di documentazione museali o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;
- c) istituzione di parchi archeologici e culturali ai sensi dell'articolo 31ter della L.R. 6 luglio 1998, 24, "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico";
- d) studi e ricerche a carattere storico, documentario, architettonico ed artistico;
- e) progetti mirati alla conservazione, al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio;
- f) progetti divulgativi e didattici.

160. Possono beneficiare dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 161 le Province ed i comuni nei cui confini siano

D3/14



siti i luoghi del risorgimento nonché altri enti pubblici interessati e le associazioni culturali senza scopo di lucro.

161. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, stabilisce con propria deliberazione:

- a) criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti;
- b) l'importo e la percentuale massima dei contributi, concedibili in misura comunque non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa finanziabile;
- c) le modalità di erogazione dei contributi concessi;
- d) le modalità di effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

162. Per la concessione dei contributi i soggetti richiedenti, entro il 30 novembre di ogni anno, presentano apposita domanda alla direzione regionale competente in materia di cultura, unitamente al programma dettagliato degli interventi che si intendono realizzare, e corredato delle relative previsioni di spesa.

163. I beneficiari dei contributi, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, presentano alla direzione regionale competente in materia di cultura un rendiconto dettagliato degli interventi realizzati e delle spese sostenute. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti nonché l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca totale o parziale del contributo concesso.

164. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito un apposito capitolo denominato "Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del risorgimento del Lazio", nell'ambito dell'UPB G23, con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura finanziaria è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 2011.

165. La Regione, all'interno del piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, promuove misure atte ad incentivare la diagnosi precoce dei portatori della malattia celiaca nel territorio regionale attraverso un sistema di rete creato in attuazione del Piano Regionale di prevenzione, anche attraverso un piano di sensibilizzazione e di comunicazione della popolazione nel territorio regionale.

166. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 ter della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella

D3/14



seduta del 3 agosto 2011 è inserito il seguente: "9 bis. Per i comuni ad alta tensione abitativa, nel caso di procedure di evidenza pubblica, anche in corso, finalizzate al reperimento di alloggi ed aree da destinare all'edilizia sociale e all'edilizia residenziale pubblica, le procedure di adozione e di eventuali controdeduzioni alle varianti allo strumento urbanistico dei progetti e dei programmi urbanistici di cui sopra, sono approvate dal consiglio comunale con propria deliberazione, previa conferenze dei servizi convocate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 con la partecipazione delle amministrazioni interessate dall'intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, qualora l'intervento sia ricompreso all'interno di aree di interesse culturale, ambientale o comunque vincolate. Le varianti urbanistiche contenute nei progetti e programmi sono approvate con delibera di Giunta Regionale. Le procedure previste dal presente comma devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2015."

167. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, è sostituito dal seguente: "4. Le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire sono presentate a decorrere dal termine di cui articolo 2, comma 4. Le DIA previste in relazione agli interventi di cui all'articolo 3 possono essere presentate dalla data del 15 settembre 2011 ed entro il 31 gennaio 2015."

168. Al comma 4 ter dell'articolo 16 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, le parole: "destinate a edilizia sovvenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare all'edilizia sovvenzionata nonché, in misura non superiore al 50%, all'edilizia convenzionata e agevolata."

169. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 170 e 171

170. I contributi di cui al comma 169 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

171. I contributi di cui al comma 169, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono

D3/14



44

•
•
•
•
europee L 83, del 27 marzo 1999, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

172. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.”.

Per la Giunta Assessore al Bilancio

Stefano Conca

53/11

45